

# F I D A S - P u g l i a

## STATUTO

### **Art. 1**

In ottemperanza all'art. 4 dello Statuto della "Federazione Italiana delle Associazioni Donatori di Sangue", nello spirito degli articoli 1 e 45 della Legge n.833 del 23/12/78 e della Legge Regionale n. 14 del 18/12/91, ai sensi della Legge n. 266 dell'11/8/1991 "Legge Quadro sul Volontariato", è costituita la FIDAS-Puglia.

### **Art. 2**

Gli scopi della FIDAS-Puglia sono:

- a) Incrementare lo sviluppo delle Associazioni autonome di donatori di sangue al fine essenziale di promuovere una maggiore coscienza trasfusionale;
- b) Rappresentare le Aderenti e coordinarne l'attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
- c) Tutelare gli interessi di Associazioni o Gruppi autonomi di donatori di sangue non affiliati ad altre Organizzazioni a carattere nazionale, al fine di favorire una comune rappresentatività;
- d) Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia trasfusionale e mediante l'attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dagli iscritti alle Aderenti.

La FIDAS-Puglia ha struttura democratica.

### **Art. 3**

Aderiscono alla FIDAS-Puglia le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue autonome già federate FIDAS.

Le Aderenti mantengono i propri statuti e regolamenti.

Possono aderire con parere consultivo le Associazioni autonome di donatori di sangue non federate FIDAS che abbiano gli stessi obiettivi della FIDAS.

### **Art. 4**

La FIDAS-Puglia non ha fini di lucro; le cariche federative e le prestazioni delle Aderenti e dei loro Soci non comportano compensi.

### **Art. 5**

Sono Organi della FIDAS-Puglia:

- a) l'Assemblea delle Federate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche federative sono elettive.

### **Art. 6**

La sede legale della FIDAS-Puglia si identifica con quella dove ha eletto domicilio il Presidente, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.

### **Art. 7**

L'Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate in ragione di uno ogni trecento donazioni o frazioni di trecento, effettuate nell'anno solare precedente a quello in cui ha luogo l'Assemblea stessa, fino ad un numero massimo di 15 delegati per Federata.

Ogni delegato potrà avere - oltre la propria - una sola delega di rappresentanza.

Possono far parte dell'Assemblea, con parere consultivo, due rappresentanti per ogni Associazione aderente non federata alla FIDAS nazionale.

### **Art. 8**

L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare lo Statuto, il Regolamento e le relative modifiche;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- c) discutere ed approvare la Relazione Morale;
- d) discutere ed approvare il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo;
- e) determinare la quota federativa annuale;
- f) tracciare le linee programmatiche della successiva attività.

L'Assemblea si riunisce una volta l'anno in seduta ordinaria.

Essa può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei delegati.

L'Assemblea straordinaria tratta solo gli argomenti per i quali è stata convocata.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo. Delibera normalmente a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dagli articoli 18 e 19 dello Statuto.

### **Art. 9**

Il Consiglio Direttivo è composto da membri di diritto - i Presidenti delle Federate o loro delegati - e da membri elettivi, da cinque a undici; esso dura in carica tre anni.

Il numero dei Consiglieri elettivi è stabilito dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

I Consiglieri elettivi sono rieleggibili.

### **Art. 10**

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere.

Inoltre, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo; in questo caso, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della FIDAS-Puglia;
- c) redige la Relazione Morale ed il Bilancio Consuntivo;
- d) predispose il Bilancio Preventivo;
- e) convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- f) cura l'acquisizione per conto delle Federate dei contributi erogati da Enti Pubblici per disposizione di legge e ne cura l'assegnazione - entro quindici giorni - alle rispettive Federate;
- g) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della FIDAS- Puglia.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La mancata approvazione della Relazione Morale o del Bilancio Consuntivo da parte dell'Assemblea comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

### **Art. 11**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FIDAS-Puglia e ne tutela l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

In particolare:

- a) rappresenta la FIDAS-Puglia e ne ha la firma, che può delegare;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui redige l'ordine del giorno;
- d) iscrive nell'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste scritte motivate dei singoli Consiglieri;
- e) è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri;
- f) adotta, in caso di necessità, deliberazioni d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo per la ratifica;
- g) è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria su richiesta scritta motivata di almeno un terzo dei delegati.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

**Art. 12**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

I suoi membri hanno mandato triennale e possono essere rieletti.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare l'amministrazione della FIDAS-Puglia; possono partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, a cui vengono regolarmente invitati.

**Art. 13**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Esso elegge al suo interno il Presidente. I suoi membri hanno mandato triennale e possono essere rieletti.

Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli Organi della FIDAS-Puglia e le Federate; il giudizio emesso dai Probiviri è definitivo.

**Art. 14**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

**Art. 15**

Le disponibilità finanziarie della FIDAS-Puglia sono costituite da:

- a) quote annuali delle Federate;
- b) contributi di Enti pubblici e privati ed offerte volontarie;
- c) lasciti e donazioni.

**Art. 16**

Il Bilancio consuntivo viene redatto dal Consiglio Direttivo, con chiara descrizione di tutte le entrate - compresi i beni, i contributi e i lasciti ricevuti - e le spese, opportunamente documentate; il Bilancio Preventivo viene predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Entrambi i Bilanci vengono discussi e approvati dall'Assemblea Ordinaria dei delegati, che delibera a maggioranza semplice.

**Art. 17**

Le Federate cessano di far parte della FIDAS-Puglia:

- a) per scioglimento;
- b) per dimissioni;
- c) per deliberazione motivata dell'Assemblea, previo parere vincolante dei Probiviri.

**Art. 18**

Lo scioglimento della FIDAS-Puglia è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. Questa è valida con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto; la deliberazione è valida con l'approvazione di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

Il patrimonio che si rende disponibile è ripartito, soddisfatte tutte le obbligazioni, tra le Federate al momento dello scioglimento, in misura proporzionale alla quota associativa versata da ciascuna nell'anno precedente.

**Art. 19**

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. Questa è valida con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto; la deliberazione è valida con l'approvazione di almeno due terzi dei delegati presenti.

**Art. 20**

Il presente statuto è integrato da un Regolamento di attuazione.

**Art. 21**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, si rimanda allo Statuto della FIDAS Nazionale ed al Codice Civile.